

Codice DB1414

D.D. 28 ottobre 2013, n. 2539

Approvazione di cessione in comodato d'uso gratuito ad Arpa Piemonte di strumentazione GPS per l'adeguamento del sistema di monitoraggio sul versante di Rosone (Comune di Locana -TO) con finalita' di prevenzione territoriale e di protezione civile.

Premesso che:

la legge 24 febbraio 1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile” assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

la legge regionale n.44/00 “Disposizioni normative per l’attuazione del d.lgs. n.112/98”, definisce le funzioni della Regione nell’ambito della protezione civile;

la legge regionale n.7/03 indica tra le proprie finalità quelle di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica; di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti; di garantire la sicurezza dei cittadini; di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici; di incentivare le attività di prevenzione;

la medesima legge regionale n.7/03, all’art. 5, dispone che “la protezione civile regionale deve garantire a tutti i livelli la realizzazione ed il funzionamento efficiente ed efficace (...) dell'attività di monitoraggio degli scenari di rischio (...)”;

L’Agenzia regionale per la protezione ambientale (nel seguito denominata ARPA) è ente di diritto pubblico istituito dalla Regione Piemonte con legge regionale 60/1995, integrata e modificata con il testo della legge regionale 28/2002 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA), successivamente modificata dalla legge regionale 3/2009;

ARPA, ai sensi della L.R.28/2002, gestisce in ambito piemontese la Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi (nel seguito denominata ReRCoMF) e le attività del Centro Funzionale per la previsione ed il monitoraggio ambientale nonché è centro di competenza per quanto riguarda il rischio idrogeologico (Decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 3593 del 20 luglio 2011); la legge regionale 3/2009 ha confermato ad Arpa le competenze in materia di studio, analisi e controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell'ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali. In base all’assetto organizzativo attuale, l’esercizio di tali funzioni avviene ad opera dei Dipartimenti Tematici *Geologia e Dissesto e Sistemi Previsionali*.

Considerato che:

sul territorio Piemontese è attiva la Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi (RERCOMF), gestita da ARPA Piemonte per la valutazione delle condizioni di stabilità di alcuni fenomeni franosi, dotati di strumenti di misura;

con DGR n. 18-3690 del 16/04/2012 la Regione Piemonte ha approvato il *Disciplinare per lo sviluppo, la gestione e la diffusione dati di sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi del territorio regionale con finalità di prevenzione territoriale e di protezione civile*, che provvede a:

- organizzare gli aspetti procedurali relativi al finanziamento di sistemi di misura ed alla successiva realizzazione;
- promuovere il mantenimento dei sistemi esistenti, attraverso un’adeguata definizione delle modalità di gestione;

- concordare modalità procedurali/tecniche per l'utilizzo dei dati con lo scopo di porre in essere una migliore azione di prevenzione territoriale e garantire una più tempestiva azione di supporto agli enti locali in condizioni ordinarie e nelle situazioni di emergenza e prevista emergenza;

il versante a monte dell'abitato di Rosone, nel Comune di Locana (TO), è sede di un vasto movimento franoso che pregiudica la stabilità del versante Bertodasco-Perebella, nella Valle Orco in territorio del Comune di Locana (TO) di cui la Regione Piemonte si è da tempo occupata in maniera attiva;

che ARPA, su richiesta di Regione Piemonte, sta procedendo ad una revisione del sistema di monitoraggio della frana che permetta di garantire continuità con le misure precedenti, evitando la perdita del patrimonio informativo accumulato, garantendo una forma di controllo sull'evoluzione generale del fenomeno con il conseguente inserimento del sistema nella rete RERCOMF;

Dato atto che :

con Determinazione Dirigenziale n.644/DB14.14 del 13/03/2013 si è proceduto all'affidamento ad ARPA delle attività di adeguamento della strumentazione di monitoraggio del fenomeno franoso del versante di Rosone affinché possa essere efficacemente inserita nella rete regionale di monitoraggio (RERCOMF);

l'inserimento di suddetto sistema nella rete RERCOMF è stato formalizzato attraverso apposita convenzione approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n.1319 del 27/05/2013 e repertoriata con n.00386 del 30/09/2013;

a conclusione dell'attività di verifica in sito svolta dai tecnici ARPA con l'ausilio di tecnici specializzati nel corso estate 2013 è emersa la necessità di procedere ad una sostituzione della strumentazione GPS automatizzata al fine di raggiungere un miglioramento globale di ripristino della rete in coerenza con quanto già manifestato nelle valutazioni di massima fatte a suo tempo nell'ambito della "Relazione di analisi e di sintesi sui dati di monitoraggio pregressi e sulle proposte di revisione" (Ns.Prot. n 50923/14.14 del 25/06/2012);

essendo emerso da un'approfondita valutazione tecnico-economica che parte della strumentazione necessaria a tale miglioramento qualitativo e funzionale della rete di monitoraggio GPS automatizzata potrebbe essere reperita nell'ambito della dotazione strumentale giacente nei magazzini di Corso Marche di proprietà del Settore regionale Protezione Civile e Antincendi boschivi (AIB)

Ritenuto:

che al fine di dare corso a tale miglioramento della rete di monitoraggio GPS automatizzata del movimento franoso di Rosone, sia opportuno procedere alla stipula di apposito contratto di cessione in comodato d'uso gratuito ad ARPA Piemonte, secondo lo schema allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs. 165/2001;

vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. 7/2003;
vista la L.R. 23/2008;
vista la L.R. 9/2013;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

di approvare la bozza di schema di comodato d'uso gratuito allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'adeguamento del sistema di monitoraggio sul versante di Rosone del comune di Locana (TO), in attuazione della D.D. n.644/DB14.14 del 13/03/2013, finalizzato alla sua gestione nell'ambito di RERCOMF;

di dare atto che ARPA Piemonte acquisirà la strumentazione di monitoraggio in oggetto che verrà utilizzata esclusivamente ad integrazione e adeguamento del sistema di monitoraggio del sito di Rosone (Comune di Locana -TO) per svolgere le attività di cui alla convenzione Rep. N.00386 del 30/09/2013 con le modalità stabilite nella stessa;

di dare atto che il contratto in oggetto verrà firmato, in rappresentanza della Regione Piemonte, da parte del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.);

che nessun onere deriva a carico dell'amministrazione regionale, in quanto i costi di adeguamento del sistema di monitoraggio della frana al fine del suo inserimento nella rete RERCOMF sono già sostenuti con l'impegno di cui alla D.D. n. 644/DB14.14 del 13/3/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Stefano Bovo

Allegato

ALLEGATO

SCHEMA DI COMODATO

Oggetto: CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AD ARPA PIEMONTE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO CONSISTENTE IN UNITA' GPS MODELLO LEICA 1200 series.

vista la Determinazione n..... del che approva la cessione in comodato d'uso gratuito ad Arpa Piemonte della strumentazione di monitoraggio in oggetto;

visto l'articolo 70, lettera H), della legge regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112" che attribuisce alla Regione la costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;

vista la legge regionale 14/04/2003, n. 7 "disposizioni in materia di protezione civile" che all' art. 5, lettera f) assegna al sistema regionale di protezione civile la realizzazione efficiente ed efficace delle modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi;

visto che la medesima legge regionale 7/2003 all' art. 7 (pianificazione dell' emergenza) comma 1, lettera c) prevede la predisposizione di un parco di risorse regionali, e che al successivo comma 2, stabilisce che detta attività si attui in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale;

vista la DDG n.47 del 26/06/2013 (convenzione per la gestione e l'adeguamento del sistema di monitoraggio sul versante di Rosone con finalità di prevenzione territoriale e di protezione civile);

considerata la disponibilità della Regione Piemonte a concedere la strumentazione di monitoraggio in oggetto, che entrerà così a far parte della dotazione organica di Arpa Piemonte e verrà utilizzata ad integrazione e adeguamento del sistema di monitoraggio del sito di Rosone (Comune di Locana -TO) e nella fattispecie come stazioni di monitoraggio automatizzato permanente posto sul versante di Rosone.

visto quanto sopra premesso e considerato

TRA

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi boschivi (AIB), Dott. Geol. Stefano BOVO (omissis) e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale, Corso Marche n.79 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, di seguito indicata Amministrazione comodante;

E

Arpa Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) (C.F.), rappresentata da Paola BALOCCO, nata a ... (...) il .../.../19... e domiciliata ai fini del presente contratto presso via Pio VII, 9 – 10135 TORINO, che agisce per conto e in nome dell'Arpa Piemonte, di seguito indicata Ente comodatario (o comodatario).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (oggetto del contratto)

Concessione in comodato d'uso gratuito, di **n°4 Unità GPS modello Leica GPS 1200+ corredate di antenne GPS e moduli GSM di trasmissione dati** (di seguito indicate Unità GPS) e di **n° 5 Casette per GX 1210**, di proprietà dell' Amministrazione comodante, all' Ente comodatario.

ART. 2 (descrizione dei beni)

a) Leica art. 750242. Modulo telefonico GSM per unità acquisizione dati GPS Leica (sistema 1200) abbinato ad antenna esterna attacco a baionetta (cod. 667237GAT3).

Modulo GSM - GFU24.

Quantità risorse: 4

MNT_GPSM_01 - Serial number 000001146

MNT_GPSM_02 - Serial number 000001249

MNT_GPSM_03 - Serial number 000001291

MNT_GPSM_05 - Serial number 000001172 (manca antenna di trasmissione)

b) Leica art. 733251 Antenna geodetica a singola frequenza. Confezionata con 10 m di cavo, attacco a baionetta.

ANTENNA GPS – L1 - AX1201

Quantità risorse: 4

MNT_GPSA_01 - Serial number 04380020

MNT_GPSA_02 - Serial number 06140010

MNT_GPSA_03 - Serial number 04380008

MNT_GPSA_05 - Serial number 04390012

c) Leica art. 733243 Unità di acquisizione dati. Da abbinare a: pannello fotovoltaico potenza min 70 W - batteria capacità min 70 Ah. Centralina di acquisizione per antenne L1 con modulo di alimentazione e trasmissione dati (modulo cellulare GSM) memoria CF 64 MB.

A bordo Software Leica Spider.

UAD GPS L1 - GX1210

Quantità risorse: 4

MNT_GPSR_01 - Serial number 465054

MNT_GPSR_02 - Serial number 465058

MNT_GPSR_03 - Serial number 465062

MNT_GPSR_05 - Serial number 465057

d) 5 cassette GX 1210 per alloggiamento strumentazione

Quantità risorse: 5

MNT_ALID_01

MNT_ALID_02

MNT_ALID_03

MNT_ALID_04

MNT_ALID_05

e) staffe metalliche

ART. 3 (durata del contratto)

Il presente comodato ha la durata di 4 anni dalla data della sua stipula e si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.

ART. 4 (destinazione e utilizzo del bene)

L' Agenzia comodataria s'impegna a destinare la strumentazione di monitoraggio descritta all'art.2 ad integrazione ed adeguamento del sistema di monitoraggio del versante di Rosone in comune di Locana (TO) ai sensi del DDG n° 47 del 26/06/2013

ART. 5 (obblighi del comodatario)

Per l'intera durata del contratto l'Agenzia comodataria è tenuta a provvedere a tutti gli interventi riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione della strumentazione di monitoraggio.

Per l'espletamento di quanto sopra, l'Amministrazione comodante si impegna a fornire tutto il supporto informativo necessario, segnalando gli opportuni riferimenti tecnici adeguati.

La mancata effettuazione degli interventi di cui ai precedenti, nonché il deterioramento dei beni descritti all'**ART. 2**, dovuto a cause diverse dal normale uso, comportano la risoluzione del contratto.

L' Agenzia comodataria si impegna, nel limite del possibile, al controllo della strumentazione di monitoraggio nei riguardi di atti vandalici, furti parziali o totali della stessa.

E' fatto assoluto divieto all' Agenzia comodataria di cedere, anche temporaneamente e a qualsiasi titolo, l'uso della strumentazione di monitoraggio oggetto del presente contratto a terzi, fatta eccezione per la Regione Piemonte.

L'inadempienza agli obblighi e alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 comporta la risoluzione immediata del contratto, con l'obbligo di risarcire l' Amministrazione comodante per i danni eventualmente subiti dalla strumentazione di monitoraggio a causa dell'uso improprio.

ART. 6 (spese a carico del comodatario)

Tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'Agenzia comodataria.

ART. 7 (responsabilità per l' uso della strumentazione di monitoraggio e copertura assicurativa)

Il comodatario si obbliga ad utilizzare la strumentazione di monitoraggio nel rispetto delle disposizioni di legge assumendosi direttamente e tenendo indenne l' Amministrazione comodante da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, conseguente all'uso improprio dello stesso.

Si precisa che la responsabilità civile e penale derivante dall'impiego e dall'utilizzo dei materiali/mezzi di cui sopra è a carico esclusivo dell'Agenzia comodataria.

L'incaricato dell'Agenzia comodataria previa verifica di quanto consegnato dovrà dichiarare (all'atto di consegna tramite verbale) di prendere in consegna i materiali/mezzi di cui sopra constatato che sono, allo stato attuale, in perfetta efficienza.

L'Agenzia comodataria dovrà assicurare la strumentazione di monitoraggio (come indicata all'art.2 del presente contratto) con broker assicurativo di propria fiducia. Tale copertura assicurativa, con relativo premio, dovrà coprire il ripristino di eventuali furti o danneggiamenti parziali o totali dei beni strumentali che vengono ceduti in comodato d'uso.

ART. 8 (consegna della strumentazione di monitoraggio)

La strumentazione di monitoraggio descritta all'**ART. 2**, attualmente in magazzino presso la sede regionale di C.so Marche 79 a Torino, si trasferisce all'Agenzia comodataria. L' ARPA Piemonte si obbliga a restituire la medesima strumentazione al momento dell'eventuale restituzione.

All'atto del passaggio della strumentazione di monitoraggio dall' Amministrazione comodante all' Agenzia comodataria, e viceversa, verrà redatto un verbale di consegna, sottoscritto da un funzionario dell' Amministrazione comodante e da un rappresentante del Agenzia comodataria, nel quale si constaterà lo stato di tutto il materiale descritto all'ART. 2.

ART. 9 (risoluzione del contratto)

L'Amministrazione comodante si riserva la facoltà di chiedere la restituzione della strumentazione di monitoraggio, e quindi l'estinzione del contratto, qualora ciò risultasse necessario per motivi di pubblico interesse. In tal caso l' Agenzia comodataria dovrà restituire quanto sopra entro 30 giorni dalla richiesta.

Il contratto si estinguerà in caso di deperimento della strumentazione di monitoraggio o qualora la stessa divenga non più utilizzabile. In tal caso l' Agenzia comodataria dovrà comunicare per iscritto all' Amministrazione comodante la circostanza del deperimento e ne dovrà indicare le cause.

ART. 10 (foro competente)

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente contratto e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudizio di merito verrà demandato al competente Foro di Torino.

ART.11 (norma finale)

Il presente atto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Regione Piemonte Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) Amministrazione comodante	Arpa Piemonte Agenzia comodataria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------